



Comune di Caldarola

Provincia di Macerata

P.zza Vittorio Emanuele n. 13 62020 Caldarola (MC)

Tel. 0733/905529 - Fax 0733/905808

e-mail: comune@caldarola.sinp.net pec: comune.caldarola.mc@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 00217240431 – Cod. ISTAT: 043 006 – Cod. Cat. B398

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113, D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Oggetto del regolamento	1
Art. 2 - Definizione delle prestazioni	3
Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante	3
Art. 4 - Conferimento degli incarichi	4
CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO	5
Art. 5 - Ripartizione del fondo incentivante	5
Art. 6 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti	6
CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITA'	6
Art. 9 - Termini per le prestazioni	6
Art. 10 - Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni	6
Art. 11 - Termini per la liquidazione del fondo incentivante	6
CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE	7
Art. 12 - Sottoscrizione degli elaborati	7
Art. 13 - Utilizzazione degli elaborati	7
Art. 14 - Prestazioni professionali specialistiche	7
CAPO V - ALTRI ONERI	8
Art. 15 - Spese	8
Art. 16 - Oneri per la copertura assicurativa	8
Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento	8

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. N. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni (nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente «codice dei contratti») - che recita:
 1. *Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

2. *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*
3. *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale*
4. *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*
5. *Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*

1. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 113 del codice dei contratti.
2. Nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del codice dei contratti e s.m.i. per le finalità di cui ai successivi articoli, saranno imputate tutte le quote incentivanti fino al 2,0% del costo complessivo di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura inclusi nel bilancio comunale e/o nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche;
3. Esso trova applicazione per le attività compiute dall'entrata in vigore del D. Lgs. N. 50/2016 dal

personale dell'Ente. Per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla predetta data dall'entrata in vigore del D. Lgs. N. 50/2016, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia.

4. Il personale dell'amministrazione comunale destinatario del compenso è individuato tra coloro che svolgono le funzioni tecniche ed il R.U.P. di cui all'art. 113 cc. 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 2 - Definizione delle prestazioni

1. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento tutte quelle previste all'art. 113 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 ed i loro collaboratori e le funzioni del responsabile del procedimento.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - A. "PROGETTO": il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.
 - B. "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
 - C. "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
 - D. "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
 - E. "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs. 50/2016.
 - F. "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4.
 - G. "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
 - H. "FONDO": Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 di cui una parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo incentivante vengono previste mediante l'accensione di apposito intervento nel bilancio o, mediante accantonamento nel quadro economico del progetto.
2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il personale individuato tra coloro che svolgono le funzioni tecniche ed il R.U.P. Gli importi di cui al presente comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.
4. Le quote parti, dell'80% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche ai sensi dell'art.

113 c. 3 del codice, costituiscono economie delle somme corrispondenti a prestazioni che non sono state svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione ed andranno ad alimentare l'apposito capitolo del bilancio comunale costituito ai sensi del comma 2 dell'articolo stesso. Le stesse saranno destinate a finanziare oneri per beni e strumentazioni anche informatiche utili all'attività per lo svolgimento delle funzioni tecniche.

5. Nella formazione del bilancio di previsione il Responsabile del Servizio Tecnico, ovvero dell'unità operativa competente in materia di Lavori Pubblici, deve indicare gli importi presunti del fondo e degli oneri connessi, di cui al presente regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.

Art. 4 - Conferimento degli incarichi

1. Con l'approvazione del "Programma triennale e dell'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche e delle Forniture", tutti i progetti compresi nell'elenco annuale stesso s'intendono generalmente assegnati e conferiti al responsabile del Servizio Lavori Pubblici.
2. I provvedimenti per il conferimento degli incarichi al dipendente per la per ogni singolo intervento previsto nell'elenco annuale delle OO.PP. suindicato al comma 1, sono adottati con provvedimento monocratico (determina) del responsabile del Servizio Lavori Pubblici di intesa con l'assessore competente per delega, tenendo conto del carico di lavoro dei soggetti interessati, della professionalità richiesta e della complessità dell'opera.
3. Il responsabile del Servizio Lavori Pubblici accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali è giustificato l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'Amministrazione aggiudicatrice.
4. Al provvedimento deve essere allegata l'accettazione del personale designato, nonché, un cronoprogramma delle fasi dell'intera progettazione.
5. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico da espletarsi per ogni singola opera pubblica, e comunque prima dell'inizio di ogni prestazione professionale, possono essere individuate tutte le figure tecniche che assumeranno la responsabilità professionale, finalizzata al raggiungimento del risultato sia per l'approvazione del progetto esecutivo che alla realizzazione dello stesso, nonché nella conclusione di una fornitura e nell'affidamento di un servizio e precisamente verranno individuate le seguenti funzioni tecniche:
 - ✓ responsabile unico del procedimento, come designato dall'Amministrazione aggiudicatrice;
 - ✓ attività di programmazione per la spesa degli investimenti,
 - ✓ verifica preventiva dei progetti,
 - ✓ controllo procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - ✓ progettista/i che sottoscrive gli atti progettuali (soggetti che non partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d. Lgs. N. 50/2016);
 - ✓ direttore dei lavori e contabilità;
 - ✓ assistenti tecnici (soggetti che non partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d. Lgs. N. 50/2016);
 - ✓ direttore dell'esecuzione e contabilità;
 - ✓ collaudatore tecnico amministrativo;
 - ✓ collaudatore statico;
 - ✓ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (soggetti che non partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d. Lgs. N. 50/2016);
 - ✓ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (soggetti che non partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d. Lgs. N. 50/2016);
 - ✓ collaboratori;
6. In ogni caso nell'atto di conferimento di incarico, deve essere sempre indicato il responsabile del procedimento, se non già precedentemente individuato, a cui sono affidati tutti i compiti previsti dalle leggi vigenti, unitamente a quanto integralmente stabilito dal "Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo e sul diritto di accesso. Il tecnico o i tecnici interni che assumono la qualità di progettisti, devono avere i requisiti tecnico/amministrativi previsti dal codice.

7. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono svolti avvalendosi delle attrezzature e mezzi dell'Ente. Tutte le spese necessarie per la produzione dei progetti rientrano nelle normali spese per il funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali che per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente utili e necessarie allo svolgimento dell'incarico stesso.

CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 5 - Ripartizione del fondo incentivante

1. Ai sensi dell'art. 113 c.3 del D. Lgs. N. 50/2016 la quota di fondo relativa alle prestazioni per le funzioni tecniche di ogni singolo investimento dei lavori pubblici è pari all'80% del 2% e è ripartito, secondo tre tipologie, come segue:

Funzioni tecniche per Lavori e / o Servizi	% ripartizione fondo incentivante
• Responsabile unico del procedimento, come designato dall'Amministrazione aggiudicatrice;	40,00%
• Verifica progetti e controllo procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;	15,00%
Progettista/i che sottoscrive gli atti progettuali (soggetti che non partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d. Lgs. N. 50/2016)	/
• Direttore dei Lavori e Contabilità;	30,00%
• Assistenti tecnici (soggetti che non partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d. Lgs. N. 50/2016);	/
• Collaudatore tecnico amministrativo e/o Statico	5,00%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (soggetti che non partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d. Lgs. N. 50/2016)	/
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (soggetti che non partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d. Lgs. N. 50/2016)	/
• Collaboratori	10,00%
	100,00%

Funzioni tecniche per forniture	% ripartizione fondo incentivante
• responsabile unico del procedimento, come designato dall'Amministrazione aggiudicatrice	25,00%
• attività di programmazione per la spesa degli investimenti	15,00%
• controllo procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	5,00%
• direttore dell'esecuzione	25,00%
• verifica conformità	10,00%
• collaboratori	20,00%
	100,00%

Funzioni tecniche per servizi	% ripartizione fondo incentivante
• responsabile unico del procedimento, come designato dall'Amministrazione aggiudicatrice	30,00%
• attività di programmazione per la spesa degli investimenti	15,00%
• controllo procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	5,00%
• direttore dell'esecuzione della prestazione	30,00%
• verifica di conformità	10,00%

• collaboratori	10,00%
	100,00%

2. Nel caso di incarico plurimo affidato alla stessa persona, tutte le singole percentuali stabilite per ogni prestazioni indicate ai precedenti punti sono interamente cumulabili, pari alla somma delle stesse.
3. Le quote di cui al presente articolo vanno applicate anche alle funzioni tecniche di progetti riferite al pronto intervento e somma urgenza nonché alle funzioni tecniche relativi ad interventi restauro e risanamenti conservativi e studi di fattibilità.

Art. 6 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici d'altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia.

CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 9 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento d'affidamento dell'incarico, sentito l'assessore delegato, sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni eventualmente suddivise in relazione ai singoli livelli di incarichi di funzioni tecniche.
2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati con provvedimento motivato, dal dirigente responsabile della struttura sentito l'assessore delegato.

Art. 10 - Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso d'inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:
 - a. qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile, è ridotto del cinque per cento;
 - b. qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con il programma dei tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione, è ridotto del dieci per cento;
 - c. nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili con il programma dei tempi, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione, è ridotto del venti per cento;
 - d. qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare l'intervento o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale, non si provvederà alla ripartizione del fondo;
 - e. nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri.

Art. 11 - Termini per la liquidazione del fondo incentivante

1. Gli importi relativi alle prestazioni di funzioni tecniche sono liquidati come segue:
 - a. per la quota riferita alle funzioni tecniche di LAVORI:
 - FASE PROGETTUALE - entro 30 giorni dall'esecutività della delibera/determina

- d'approvazione di ogni livello di progetto o dell'atto di programmazione che recepisce il progetto;
- FASE ESECUTIVA - entro 30 giorni dall'esecutività della delibera/determina d'approvazione dell'affidamento e degli stati di avanzamento dei lavori e delle somme a disposizione;
 - FASE CONCLUSIVA - entro 30 giorni dall'esecutività della delibera/determina d'approvazione del C.R.E. o collaudo tecnico amministrativo;
- b. per la quota riferita alle funzioni tecniche di FORNITURE E SERVIZI:
- FASE DI CONFERIMENTO - entro 30 giorni dalla data d'esecutività della delibera/determina d'approvazione dell'intervento/incarico;
 - FASE CONCLUSIVA - entro 30 giorni dall'esecutività della delibera/determina d'approvazione del C.R.E. o collaudo tecnico amministrativo;
2. Per i soli progetti di lavori di importo stimato inferiore a 500.000,00 Euro la liquidazione può essere attuata in un'unica soluzione ai sensi e nei termini di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla redazione del collaudo o C.R.E..
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, la liquidazione delle quote relative alle altre figure professionali viene disposta dal responsabile dell'Ufficio Tecnico.

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 12 - Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli atti e/o elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 4, comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "*Comune di Caldarola (Provincia di Macerata) – Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata* o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora l'ufficio sia articolato in Aree funzionali, Settori, Ufficio o unità operative.
3. Sono a carico dell'Ente di appartenenza le quote di iscrizione all'ordine professionale che abilita il tecnico alla sottoscrizione degli elaborati.

Art. 13 - Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art 14 - Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:
 - a. Le indagini geologiche, geotecniche e geomorfologiche;
 - b. rilievi topografico-altimetrici, piano altimetrici. e quant'altro connesso e consequenziale per tali finalità necessarie per poter consentire la redazione del progetto;
 - c. le stime e le analisi di mercato di immobili.
 - d. Pianificazione territoriali ed urbanistiche.
2. Sono altresì estranei al presente regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche.

CAPO V - ALTRI ONERI

Art. 15 -Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali sono a carico dell'Amministrazione;
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'Area Funzionale competente e, per essa il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi Settori competenti dell'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.

Art. 16 - Oneri per la copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge, sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati e sottoscrittori delle funzioni tecniche di cui all'art. 113. c.1 del D. Lgs. N. 50/2016;
2. La polizza assicurativa è obbligatoria per i progetti esecutivi, per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza; i relativi massimali non possono essere inferiori al 50 % dell'importo complessivo dei lavori da progettare.
3. In relazione a caratteristiche particolari del lavoro pubblico da realizzare, riferite alla sua urgenza o alla sua complessità, da indicare in sede di conferimento dell'incarico, sentito il responsabile unico del procedimento, il massimale determinato al comma 3 può essere aumentato fino al 100% dell'importo complessivo dei lavori da progettare.

Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore unitamente alla relativa deliberazione di approvazione successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio comunale;
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente;